

Speciale Credito Cooperativo

Comunicazioni d'Informativa Sindacale a cura del
Coordinamento Regionale della Lombardia

uilca_bcc_lombardia@fastwebnet.it

Care/i Colleghi, è con nostra grande soddisfazione che accogliamo la sentenza del 13 marzo 2025 del Tribunale Ordinario di Firenze, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, che **ha dichiarato l'esistenza, tra il collega Filippo Ceccarelli e Sinergia, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, condannando Sinergia a reintegrare il collega in servizio, a pagare a favore di Ceccarelli, a titolo di indennità, l'importo complessivo di €23.007,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed il pagamento delle spese di lite quantificati in €8.000,00.

Il Collega Ceccarelli in data 11.06.2020 sottoscriveva con Sinergia un progetto formativo di tirocinio finalizzato all'inserimento al lavoro, per 40 ore settimanali, con sede di svolgimento del tirocinio in Bagno a Ripoli. Il Lavoratore unitamente ad altri tirocinanti era tenuto a rispettare un orario fisso ed immutabile diviso in tre turni, **svolgendo la sua prestazione lavorativa con caratteri di un vero e proprio rapporto di lavoro di natura subordinata**.

Successivamente, in data 30.07.2020 il Lavoratore e Sinergia sottoscrivevano un contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi con scadenza 31.07.2021 poi prorogato al 30.07.2022.

Nel novembre 2019 Sinergia è entrata a far parte del Gruppo ICCREA. Con l'ingresso nel Gruppo a Sinergia viene affidato il compito di supportare i correntisti clienti delle BCC del Gruppo nella navigazione dei conti on line e di gestire interamente i servizi di front-back office, customer care e più in generale la gestione nei rapporti con i correntisti delle Banche associate.



Il Lavoratore assistito dalla UILCA con i propri legali ha convenuto in giudizio Sinergia eccependo la nullità dei contratti/rapporto di stage /tirocinio e quindi chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

**GIUSTIZIA È FATTA.
Riammesso in servizio
con contratto a tempo
indeterminato il Collega
di Firenze di BCC
Sinergia
Filippo Ceccarelli**

A tal fine veniva varato con il Piano Industriale 2021-2023 il progetto "Operation Strategy" che prevedeva un incremento significativo dell'organico di Sinergia. Nonostante le innumerevoli assunzioni di personale fatte, in data 31.07.2022 Sinergia riteneva cessato il rapporto di lavoro e lasciava a casa il collega.

Costituitasi in giudizio Sinergia eccepeva l'inammissibilità delle domande del "ripristino del rapporto di lavoro".

Dopo un lungo iter processuale, anche grazie all'apporto testimoniale, veniva accertato che **veniva fatta "effettuare allo stagista (che, si ribadisce, non è titolare di un contratto di lavoro) attività lavorativa in nulla distinguibile rispetto a quella svolta dai lavoratori**

subordinati, tanto che le modalità della prestazione sono rimaste invariate dopo la stipula del contratto a tempo determinato".

La sentenza è di estrema importanza in quanto può essere di aiuto per tutti coloro che si sono trovati nelle stesse circostanze del collega Ceccarelli. Altro caso analogo è in attesa di sentenza.

Con Ceccarelli sono ben tre le colleghe/colleghi illegittimamente licenziati da Sinergia nel corso degli anni e reintegrati in servizio grazie alla UILCA.

Auspichiamo, con il nuovo corso di BCC Sinergia, un cambiamento di rotta nella

gestione del personale e nelle relazioni sindacali. Abbiamo ricercato ogni via conciliativa possibile ma l'arroganza di qualcuno ha chiuso ogni porta al buon senso. Auspichiamo almeno che vengano chiarite le responsabilità. Auguriamo a Filippo un buon rientro in servizio e gli auguri di non vivere più situazioni così spiacevoli.

La UILCA con i propri Rappresentanti e Dirigenti Sindacali ha sempre operato, come i fatti dimostrano, perseguendo un unico interesse: Tutelare e difendere le Lavoratrici ed i Lavoratori.

Un ringraziamento particolare va ai nostri Legali Avv. Stefania Lazzati, Marco Mancuso, e Alberto Conti, dello Studio MLC Avvocati, per la loro professionalità, competenza e per il lavoro svolto.

N. R.G. 2500/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2500/2022 promossa da:

FILIPPO CECCARELLI (C.F. CCCFPP80L07D612V), con il patrocinio dell'avv. LAZZATI STEFANIA e dell'avv. MANCUSO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CURTATONE 6 MILANO presso il difensore avv. LAZZATI STEFANIA

Parte ricorrente

contro

SINERGIA - SISTEMA DI SERVIZI - S.P.A (C.F. 04498620964), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e dell'avv. BOZZI CARLO e dell'avv. BOCCIA FRANCO RAIMONDO, elettivamente domiciliata in VIA PASQUALE VILLARI 39 FIRENZE presso il difensore avv. MARTUCCI TERESA MARIA

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Filippo Ceccarelli ha convenuto in giudizio Sinergia – Sistemi di Servizi S.p.A., formulando le seguenti conclusioni:

“In via principale

- previo accertamento della nullità dei contratti/rapporto di stage/tirocinio e/o del termine apposto al contratto stipulato in data 30/8/2020 e/o della proroga comunicata con missiva del 13/7/2021 accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente con decorrenza dalla data ritenuta di giustizia con mansioni di addetto customer care e con inquadramento nella 2 area professionale 2 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di Euro 2.127,77 per 13 mensilità e per l'effetto:

- condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32 comma 5 L n. 183/2010 pari a 12 mensilità o comunque tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad Euro 2.300,75 (€ 2123,77 x 13 / 12)

In via subordinata

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,

- 1) **accerta e dichiara l'esistenza tra il ricorrente Filippo Ceccarelli e Sinergia – Sistemi di Servizi S.p.A. di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'11.6.2020, mansioni di addetto customer care e inquadramento nella 2 area professionale 2 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di € 2.127,77 per 13 mensilità;**
- 2) **condanna Sinergia – Sistemi di Servizi S.p.A. a pagare al ricorrente Filippo Ceccarelli, a titolo di indennità omnicomprensiva ex art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015, l'importo complessivo di € 23.007,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.**
- 3) **condanna Sinergia – Sistemi di Servizi S.p.A. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.**

Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.

Firenze, 13 marzo 2025

Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.